



Giunta Regionale della Campania
Area Generale di Coordinamento
Lavori Pubblici, Opere Pubbliche
Attuazione Espropriazioni
Settore Geotecnica, Geotermia, Difesa del Suolo
Il Dirigente

AREA 15 - SETTORE 03

**UFFICIO PROTOCOLLO
INFORMATICO**

Presa in carico

in data 17/01/2013
L'Addetto [firma]

Area 15 - 08 Settore
Provinciale del
Genio Civile di Caserta
Via Cesare Battisti, n. 30
81100 CASERTA

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2013. 0037540 16/01/2013

Mittente : Geotecnica, geotermia, difesa del suolo

Assegnatario : Settore provinciale del Genio civile - Caserta -

Classifica : 15. Fascicolo : 22 del 2010



Area 04
01 Settore Contenzioso Civile e Penale
Via Marina, 19/C - Pal. Armieri
80133 NAPOLI

Oggetto: Prat. n. 3782/07. Avv.ra. Invio sentenza n. 120/11 resa dal TRAP presso la Corte di Appello di Napoli, ad istanza della Sig. Petrone Lucia c/ Regione Campania. Predisposizione degli atti relativi al riconoscimento di debiti fuori bilancio.

Si riscontra la nota n. 944198 del 20.12.12, del Settore Contenzioso Civile e Penale, con la quale viene trasmessa la Sent. n. 120/11 e si comunica che questo Settore non ha avuto alcun ruolo né ha svolto alcuna funzione circa l'insorta controversia.

Vorrà, pertanto, il Settore Prov.le del Genio Civile di Caserta, territorialmente competente, predisporre gli atti relativi al riconoscimento di debiti fuori bilancio.

Allegato:

- nota del Settore Contenzioso Civile e Penale n. 944198 del 20.12.12.

REGIONE CAMPANIA SETTORE GENIO CIVILE CASERTA	
PERVENUTO	17 GEN. 2013
Assegnato	<u>[firma]</u>
A	<u>[firma]</u>
Firma	<u>[firma]</u>

Dott. Italo Giulivo

[firma]



Giunta Regionale della Campania

Area Generale di Coordinamento
Avvocatura
Settore Contenzioso Civile e Penale

AREA 04 - SETTORE 01

RACCOMANDATA A MANO

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2012. 0944198 20/12/2012

Mittente : Contenzioso Civile e Penale

Resegnatario : Geotecnica, geotermia, difesa del suolo

Classifica : 4.1.1.

15 03

AGC LAVORI PUBBLICI, OPERE
PUBBLI-

CHE, ATTUAZIONE, ESPROPRIAZIONE
SETTORE DIFESA SUOLO

VIA A. DE GASPERI, 28

80133 - NAPOLI-

N. Pratica: CC 3689/08-3688/08-3782/07-2461/07-3821/06-19/08-

Oggetto:

Trasmissione sentenze nn. 9/11-66/11-120/11-9/12-38/12-
44/12 rese dal Trap nei confronti di Ruzzi Roberto + 1, Di
Paola Gianfranco + 1, Petrone Lucia, Barretta Flora, Scala
Maria Anna, Severino Umberto + altri

Si trasmette copia delle sentenze in oggetto, rappresentando l'opportunità di liquidare prontamente, ove non ancora provveduto, le somme per cui è condanna.

Si evidenzia che la mancata liquidazione potrebbe comportare un ulteriore aggravio di spese, conseguente all'esecuzione forzata.

Si invita, pertanto, il Settore in indirizzo a predisporre i provvedimenti di competenza.

IL Dirigente del Settore

Avv. Fabrizio Niceforo

Avv. Alba Di Lascio ad 0817963521

SETTORE GEOTECNICA GEOTERMIA DIFESA SUOLO
- 1 GEN. 2013
A: B. MASCOLO
FIRMA

18138
GIUSTIZIA REGIONALE DELLA CAMPANIA
AG. 1000 R. TORTO
22 NOV 2012
REC. 1000 R. TORTO

Copia

24654

M. O. L. 126/07

21 NOV 2012

Rep. n. 406

Est. dr. M. S. FUSILLO

Oggetto: RISARCIMENTO

DANNI

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE

presso la CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

composto dai magistrati signori:

dott. Maurizio GALLO
dott. Maria Silvana FUSILLO
dott. ing. Pietro E. DE FELICE

Presidente
Giudice delegato
Giudice tecnico

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile n. 126/07 R. G., avente ad oggetto: *Risarcimento di danni*, passata in decisione all'udienza collegiale del **20.06.2011** e vertente

t r a

Petrone Lucia (PTRLCU39S48A404F) elettivamente domiciliata in Napoli, c.so Meridionale, 7, presso lo studio dell'avv. Falcone, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Daddio e dall'avv. Michele Nuzzo, per mandato a margine del ricorso;

RICORRENTE

e

Regione Campania, in persona del suo Presidente in carica, elettivamente domiciliata in Napoli, via S. Lucia 81-Pal Regione, rappresentata e difesa dall'avv. Alba Di Lascio per procura generale *ad lites* e provv. autorizz., in atti; **CF: 8001990639**

RESISTENTE

e

Comune di S. Felice a Cancellò, in persona del Sindaco *p.t.*,

Ministero dell'Interno
e della Giustizia
MARCA DA BOLLO
37,20
INTELLIGENTE/20
00002106 00005119 40001002
00002106 12/11/2012 10:31:36
0001-00010 F15442A0813D48D6
IDENTIFICATING : 01120203544552

3782/07
Di Lascio
27/11/12

26 NOV 2012

Handwritten signature

Handwritten mark

1-12 E-1
A- NUZZO
13-11-2012

elettivamente domiciliato in Cervino, via Borsi, 18, presso lo studio dell'avv. Giovanni De Lucia, dal quale è rappresentato e difeso, per mandato a margine del ricorso e deliberazione della GC n. 102/07;

CF-P.I.: 00163150618

RESISTENTE

C o n c l u s i o n i

Ricorrente: previa declaratoria di responsabilità, condannarsi i convenuti, in solido o disgiuntamente, al risarcimento del danno subito dal 1995 al 2003 dal fondo della ricorrente, oltre interessi. Spese.

Comune: rigettarsi la domanda. Spese.

Regione: dichiararsi la carenza di legittimazione passiva della Regione per essere legittimato il Comune di S. Felice a Canello; rigettarsi la domanda proposta nei confronti della Regione.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato in data 09/10/2007, Petrone Lucia ha convenuto in giudizio davanti a questo Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (TRAP) il Comune di S. Felice a Canello, in persona del Sindaco *p.t.*, e la Regione Campania, in persona del suo Presidente in carica, e ha esposto: di essere proprietaria di un fondo sito in S. Felice a Canello, loc. Monticello-Volpone, (f. 14 p.lla 276), destinato alla coltivazione di ortaggi; che il fondo è stato allagato e reso infertile da fango, detriti e liquami provenienti dall'alveo *Trave*, corso d'acqua naturale in cui confluivano gli scarichi fognari di vari Comuni, dal 1978 al 2003, quando fu costruito il collettore fognario e bonificato il fiume; che con sentenza del 10/05/02, questo TRAP, tra l'altro, ha condannato il Comune di S. Felice a Canello al pagamento in suo favore di € 53.065,79, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di risarcimento del danno subito dal 1985 al 1995, in parziale accoglimento della domanda da lei proposta avverso il Comune di S. Felice a Canello. Ha chiesto, quindi, che previa declaratoria di responsabilità, il Tribunale condanni i convenuti, in solido o disgiuntamente, al risarcimento del danno da lei subito dal 1995 al 2003,

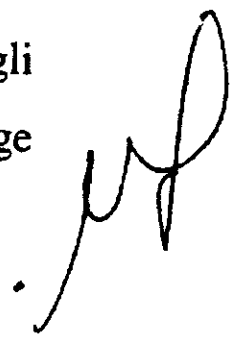
oltre interessi.

Radicatasi la lite, la Regione si è costituita, ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, e ha chiesto il rigetto della domanda. Il Comune, costituitosi, ha eccepito la parziale prescrizione del diritto fatto valere dalla ricorrente e ha chiesto il rigetto della domanda. La causa, istruita mediante la produzione di documenti, l'espletamento di prova testimoniale e di consulenza tecnica, è stata assegnata a decisione sulle conclusioni in epigrafe.

Motivi della decisione

E' provata, e non è contestata, la legittimazione attiva della ricorrente, che divenne proprietaria dei fondi confinanti in oggetto, meglio specificati dal ctu e dal ctp, in forza di atti di compravendita del 2/02/1970 e del 16/09/1975, prodotti in copia, con le relative note di trascrizione.

Come già affermato da questo TRAP, l'alveo Trave è un torrente naturale, che ha la funzione di raccogliere le acque meteoriche provenienti dalle vicine colline, e, ai sensi dell'art. 1, l. 36/1994, è un corso d'acqua pubblico che fa parte del demanio statale. In virtù dell'art. 2, lett. e), del d.p.r. 15.1.72 n. 8, sono state trasferite alle regioni le funzioni amministrative riguardanti le opere idrauliche di quarta e quinta categorie e quelle non classificate e cioè in particolare, per quel che qui interessa, la sistemazione degli alvei, e, in virtù dell'art. 90, lett. e), del d.p.r. 24.7.77 n. 616 e dell'art. 10, lett. f), della legge 18.5.89 n. 183, sono attribuite alle regioni le funzioni di polizia delle acque e di gestione, manutenzione e conservazione dei beni, delle opere e degli impianti idraulici. In forza di tale normativa la titolarità del diritto di proprietà pubblica sui beni appartenenti al demanio statale è rimasta allo Stato, ma la relativa manutenzione e conservazione in buono stato di efficienza spetta alla Regione Campania, la quale non ha trasferito le relative competenze agli enti locali minori, in attuazione della delega di cui agli artt. 1 e 4 della legge



15.3.97 n. 59, dell'art. 98 del d. lgs. 31.3.98 n. 112 e, e del d. lgs. 30.3.99 n. 96 (art. 34). In particolare, l'art. 98 del d. lgs. 31.3.98 n. 112 e, per le regioni che, come la Regione Campania non hanno tempestivamente provveduto alla specifica distribuzione delle competenze tra esse e gli enti locali minori, il d. lgs. 30.3.99 n. 96 (art. 34) hanno previsto il trasferimento delle competenze in materia di governo delle acque agli enti locali minori. Il potere-dovere di manutenzione dei corsi d'acqua grava tuttavia ancora sulla Regione, che non ha ancora attuato concretamente il trasferimento delle risorse umane, finanziarie, organizzative e strumentali necessarie per garantire la congrua copertura degli oneri derivanti dall'esercizio dei compiti e delle funzioni trasferiti, cui avrebbe dovuto provvedere con la legge di distribuzione delle competenze (art. 3, c. 3°, d. lgs. n. 112/98), e a cui è subordinato l'effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti trasferiti, attualmente ancora esercitati dal competente Settore Provinciale del Genio Civile. La Regione risponde, pertanto, dei danni derivanti da difetto di manutenzione del corso d'acqua Trave, di cui ha la custodia ex art. 2051 cc (Cass. SU 5.9.97 n. 8588).

L'alveo, nel suo tratto terminale, si trova in prossimità del fondo di parte ricorrente. Fino alla costruzione della rete fognaria, nel 2004, esso raccoglieva gli scarichi delle acque luride provenienti dai Comuni di Forchia, Arpaia, Arienzo e, per quel che ci interessa, del Comune di S. Felice a Cancelli, ove è ubicato il fondo della Petrone. A causa dell'aumentato afflusso dovuto alle precipitazioni stagionali, le acque frequentemente tracimavano dal torrente e si riversavano nei terreni vicini, tra cui si trova il fondo di parte ricorrente, originariamente coltivato a ortaggi e tabacco e trasformato, fin dal 1978, in una palude infestata da erbacce, come risulta dalla ctp, dalla ctu e dalle deposizioni testimoniali e dalla sentenza del 10/05/02 di questo TRAP, che ha accolto la domanda di risarcimento del danno proposta dalla Petrone per gli anni 1985/1995. Nel 2004, costruito finalmente un collettore fognario e bonificato il torrente, le

periodiche esondazioni sono cessate, ma il fondo è rimasto incolto, ricoperto di erbacce e rifiuti.

Va pertanto affermata la responsabilità concorrente della Regione, che non ha esercitato le proprie attribuzioni di custodia e manutenzione del corso d'acqua naturale, e del Comune di S. Felice a Canello che ha illegittimamente riversato gli scarichi fognari nel corso d'acqua, con gravissimo danno ambientale e, per quel che ci interessa, con grave danno del fondo di proprietà della ricorrente, tuttora incolto. Di conseguenza, i resistenti, in solido, devono essere condannati al risarcimento dei danni che la ricorrente ha subito dal 1995 a oggi, consistenti nella perdita del reddito derivante dalle coltivazioni (ortaggi) dal 1996 al 2003 e dal costo degli interventi colturali necessari per il ripristino della fertilità del terreno (v. ctu). Deve essere disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata dal solo Comune, considerato che il termine prescrizionale, interrotto nel corso del giudizio promosso dalla Petrone avverso il Comune, terminato con la citata sentenza del 2002, è stato successivamente interrotto dalle richieste di risarcimento del danno, in atti, inviate dalla ricorrente all'ente resistente il 23 settembre e il 29 dicembre del 2005 e dalla domanda introduttiva del presente giudizio, notificata il in data 09/10/2007.

Passando alla liquidazione dei danni, ritiene il Collegio che debbano essere accolte le ben motivate, e non contestate, conclusioni del ctu, che, in esito ad accurate rilevazioni, ha stimato il danno subito dal fondo nel periodo 1996/2003 in complessive € 39.700,00, di cui € 3.000,00 per l'estirpazione delle erbe infestanti, € 3.500,00 per la "perdita di sostanza organica" del terreno, € 29.800,00 per lucro cessante derivato dalla mancata coltivazione di ortaggi (cavolfiori e patate).

Tenuto conto della svalutazione intercorsa dal 13/01/010, data di deposito della consulenza, fino ad oggi, si ritiene equo liquidare in favore della ricorrente, in via equitativa e all'attualità, complessive € 40.494,00, oltre interessi che, in adesione all'insegnamento della Suprema Corte, (Cass. S.U.

1712/1995 e giur costante), si stabiliscono, al fine di compensare il lucro cessante da ritardato pagamento della somma liquidata e sulla base del notorio, nella misura legale dalla data della domanda (09/10/07) al saldo sulla somma liquidata.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Sono poste definitivamente a carico dei resistenti le spese relative alla consulenza tecnica.

P. Q. M.

Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, pronunciando sulla domanda proposta da Petrone Lucia avverso la Regione Campania + 1, così provvede:

- dichiara la concorrente responsabilità degli enti resistenti Regione Campania e Comune di S. Felice a Canello nella causazione dell'evento dannoso in oggetto;

- condanna la Regione Campania e il Comune di S. Felice a Canello, in solido, al pagamento in favore di Petrone Lucia della somma di € 40.494,00, oltre interessi come in motivazione, nonché alla refusione delle spese di giudizio, che liquida in complessive € 5.000,00, di cui € 500,00 per spese, € 1.600,00 per diritti, € 2.900,00 per onorari oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Così deciso in Napoli il 18 luglio 2011.

IL GIUDICE EST.

[Signature]

IL CANCELLIERE - pos. ec. C1

(Enrico Gallazzi)

[Signature]

IL PRESIDENTE

[Signature]

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

- 6 SET. 2011

IL DIRIGENTE IN CANCELLERIA

(ENRICO GALLAZZI)

[Signature]

132,00
29,24
5,16
136,40
24/02/2012
3509

[Signature]

F.E.
20/03/2012

REPUBLICA ITALIANA - ROMA - 1958 - 100000

[illegible]

The foregoing is a summary of the information furnished in
 the report of the Committee on the subject of the above-mentioned
 subject.

HVZZO

PIETROITE LUCIA

1. 9 NOV. 2012

Il Fundatore Giuliano
70 Piccolo Angelo

La presente copia composta di n. 6 fogli è
conforme all'originale esecutivo rilasciato
in data 19 NOV. 2012

Napoli, 19 NOV. 2012



5: NOCIFICH:

REGOLME CAMPANA, IN PERSONA DEL PRESIDENTE P.F.
DIRETTORATO AUA VIA S. LUCA N 81-80132 - NAPOLI

Colicchio Silvana

No 22 NOV 2012

UFFICIALE GIUDIZIARIO
DI NAPOLI
Alberto De Luca